



**“CAPITOLATO D’ONERI E PRESTAZIONALE PER IL SERVIZIO DI  
SORVEGLIANZA SANITARIA E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE”**

**CIG: 6981549C7B**

VERSIONE	DATA	OGGETTO
OTTOBRE 2016	<b>FEBBRAIO 2017</b>	Prima emissione

DATI PROGETTISTI		TIMBRI - FIRME
	<b>SERVIZIO PERSONALE ORGANIZZAZIONE E SISTEMI</b>	
<b>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE</b>	<b>MALENOTTI ROBERTO</b>	
<b>PER APPROVAZIONE</b>	<b>IL DIRETTORE GENERALE ING. CARCIOFFO FRANCESCO</b>	

## INDICE

ART. 1	OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2	DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	3
ART. 3	VARIAZIONI DELL'OGGETTO .....	6
ART. 4	LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....	6
ART. 5	DURATA DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	<b>ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.</b> 6
ART. 6	CLAUSOLA SOCIALE .....	7
ART. 7	IMPORTO DEL SERVIZIO .....	7
ART. 8	CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PAGAMENTI.....	8
ART. 9	CORRISPONDENZA E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI .....	9
ART. 10	PERSONALE IMPIEGATO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO .....	10
ART. 11	INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI MEDICO COMPETENTE .....	10
ART. 12	DATI FORNITI DALLA STAZIONE APPALTANTE .....	10
ART. 13	REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE .....	10
ART. 14	CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA.....	17
ART. 15	NORME VINCOLANTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO .....	15
ART. 16	PERDITA O FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	16
ART. 17	RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DOMICILIO E DIREZIONE TECNICA .....	16
ART. 18	DIREZIONE E CONTROLLO DELL'APPALTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE .....	17
ART. 19	RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE -RECESSO.....	18
ART. 20	PENALI .....	20
ART. 21	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO DELL'APPALTATORE .....	21
ART. 22	INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO .....	21
ART. 23	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....	21
ART. 24	GARANZIE DA PRESENTARE .....	21
ART. 25	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE .....	23
ART. 26	SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO .....	24
ART. 27	RISERVE .....	24
ART. 28	CONTROVERSIE .....	254
ART. 29	FORO GIURIDICO COMPETENTE .....	25
ART. 30	SPESE CONTRATTUALI IMPOSTE, TASSE .....	255
ART. 31	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	255
ART. 32	CODICE ETICO.....	255

ALLEGATO- RISCHI AZIENDALI

## **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

1.1 L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti della società ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA e la nomina del medico competente così come previsto dal capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.

1.2. Nel servizio di sorveglianza sanitaria di cui al presente capitolato si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore, ivi compresa sia quella relativa al rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1-bis), del medesimo decreto.

1.3. Sono altresì comprese nell'appalto le attività dei medici specialisti nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n.151.

## **ART. 2 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

### **2.1. COMPITI DEL MEDICO COMPETENTE**

Il Medico Competente, oltre a quanto citato dal D.Lgs. n. 81/2008, agli artt. 25-39-40-41e42 dovrà ricoprire principalmente le seguenti attività:

- Collaborare con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- Effettua, a spese della ditta aggiudicataria, gli accertamenti sanitari e nonchè tutte le analisi necessarie per legge di accertamento dell'idoneità dei luoghi di lavoro;
- Esprimere i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;
- Imposta ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizioni ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta esposizione a tali agenti. Fornire altresì a richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- Comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35 del medesimo D.Lgs 81/2008, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e-fornire indicazioni sul significato di detti risultati;
- Visita, congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.
- Effettua, fatti salvi i controlli sanitari, le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali.

- Può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti in caso di necessità sopraggiunte, scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri;
- Informare per iscritto il Datore di Lavoro ed il lavoratore qualora, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 41 del medesimo Decreto, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore;
- Partecipa obbligatoriamente alla riunione annuale di cui all'art. 35 del medesimo Decreto;
- Collabora alla stesura del Documento di Valutazione dei rischi con sottoscrizione del medesimo;
- Redige il Protocollo Sanitario in base al quale i lavoratori vengono sottoposti alla sorveglianza sanitaria;
- Applica il Protocollo Sanitario effettuando gli accertamenti previsti dallo stesso.

Il Medico Competente o nel caso eventuali sostituti, sono consapevoli che assumeranno la qualifica di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.lgs. 196/2003 e provvederanno a nominare il personale incaricato di gestire e custodire le cartelle sanitarie, nei confronti dei lavoratori di ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA.

Il Medico Competente dovrà inoltre dare piena disponibilità a;

- eseguire i prelievi necessari ed essere dotato della strumentazione indispensabile e personale qualificato per poter adempiere a tale prestazione;
- eseguire controlli spirometrici, audiometrici, visite ergoftalmologiche, (ergovision), alcoltest, narcotest, E.C.G. da eseguirsi durante la visita medica, al fine di limitare il tempo di assenza del lavoratore dalla propria attività.
- disporre o potere avvalersi di personale sanitario numericamente idoneo e specialistico (in oculistica, cardiologia, ortopedia o fisioterapia, pneumologia, neuropsichiatria) per i servizi di sorveglianza sanitaria e medicina preventiva;
- obbligarsi a garantire la sostituzione, limitatamente ai casi di ferie o malattie, dei medici competenti designati. Tale/i sostituto/i deve/ono, possedere tutti i requisiti richiesti per i Medici Competenti nei precedenti punti del presente Capitolato.

## **2.2. LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENDE**

- Visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- Visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal Medico Competente;
- Visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- Visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

- Visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- Visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l' idoneità alla mansione;
- Monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato un valore limite biologico (tali visite mediche comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirate al rischio, se ritenuto necessario dal medico competente); visite mediche a campione, finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato o variato, laddove necessario, con ulteriori accertamenti clinici e approfondimenti diagnostici, fatte salve le disposizioni e le normative vigenti in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, coinvolgendo il Datore di Lavoro e/o il Dirigente Delegato, il responsabile del servizio prevenzione e protezione e informando preventivamente il Responsabile del Procedimento.

**2.3. L'operatore economico partecipante nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria, deve garantire e dare la disponibilità, nel caso in cui si rendesse necessario, di effettuare visite mediche fuori dalla sede competente in cui ha luogo ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA, di una sede ambulatoriale facilmente raggiungibile anche con mezzi di trasporto pubblico, che non disti più di 10 Km di percorso dalla sede stessa di ACEA P.I. SPA. Tale sede dovrà disporre di idonei locali destinati ad ambulatori, conformi alle normative specifiche;**

**2.4. LA STAZIONE APPALTANTE (UFFICIO COMPETENTE DI RIFERIMENTO, CHE VERRA' COMUNICATO ALL'AGGIUDICATARIO) DOVRA':**

- Trasmettere al medico competente gli elenchi del personale dipendente da sottoporre a sorveglianza sanitaria, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/08, indicando la mansione specifica e l' articolazione organizzativa delle strutture di destinazione del personale;
- comunicare tempestivamente al medico competente ogni nuova assunzione, cambio di mansione, ripresa del lavoro per assenza per motivi di salute di durata superiore a 60 giorni consecutivi, o quant'altro necessario allo svolgimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 81/2008;
- comunicare al personale controllato il risultato delle visite mediche;
- La Stazione Appaltante o chi per essa, si impegna, altresì, a fornire al Medico Competente, attraverso i Datori di Lavoro e/o Dirigenti Delegati, informazioni in merito a:
  - a) la natura dei rischi;
  - b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
  - c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  - d) i dati di cui al comma 1, lettera r) del D.Lgs. 81, e quelli relativi alle malattie professionali;
  - e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro, nei casi di sorveglianza sanitaria;
- archiviare, con le modalità previste dalla normativa sulla privacy, le certificazioni mediche rilasciate;
- conservare le certificazioni a disposizione delle autorità competenti di vigilanza e controllo.

Si sottolinea che l'aggiudicatario dell'appalto avrà l'obbligo, laddove non ne disponga, di dotarsi entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, della sede ambulatoriale, così come precedentemente descritta.

Per ogni giorno di ritardo oltre il trentesimo, sarà applicata una penale pari a € 100,00. La mancata costituzione della sede ambulatoriale entro 60 giorni comporta la risoluzione del presente contratto. La risoluzione opererà di diritto previo invio di raccomandata A.R. da parte della Stazione Appaltante all'aggiudicatario.

### ART. 3 VARIAZIONI DELL'OGGETTO

3.1. Nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di varianti in corso d'esecuzione del contratto, ogni variazione rispetto a quanto definito all'articolo precedente determina una corrispondente modificazione del corrispettivo, in ragione di quanto determinato in sede d'aggiudicazione.

3.2. Nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per l'eventuale riduzione delle prestazioni appaltate.

3.3. Nelle more della determinazione delle varianti, anche economiche, le prestazioni non possono essere sospese o interrotte per alcuna ragione.

3.4. Laddove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Committente si riserva d'indire una nuova procedura.

3.5. ACEA si riserva la facoltà di scorporare quota parte dei servizi, affidandone l'esecuzione ad altra Impresa senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per compensi non contemplati nel presente capitolato. E' inteso che per le prestazioni eseguite in forza di tale facoltà l'Appaltatore sarà sollevato da ogni responsabilità relativa. La facoltà di scorporo totale o parziale potrà essere esercitata da ACEA, anche nell'eventualità di sopperire a deficienze organizzative e tecniche della Ditta affidataria. In tal caso ACEA non solo non riconoscerà alcun compenso, ma avrà pure la facoltà di rivalersi sulla Ditta degli eventuali maggiori oneri sostenuti, detraendoli in sede contabile dalle competenze dovute o mediante rivalsa sulla cauzione definitiva.

### ART. 4 LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

4.1. I servizi di cui al presente capitolato dovranno essere resi sul territorio del comune di Pinerolo presso le sedi di Acea Pinerolese Industriale SpA, ovvero **Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo (To)** e/o se il caso lo richiede, presso la Sede competente dello Studio Medico affidatario dell'appalto in oggetto.

### ART. 5 DURATA DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

5.1. La durata dell'appalto è fissata in **12 (dodici) mesi**, decorrenti dalla data del verbale di avvio di esecuzione del servizio, indicativamente dal **01/04/2017 al 31/03/2018**. Decorso questo termine, la Stazione Appaltante, si riserva, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, **la facoltà di rinnovare l'affidamento**, mediante richiesta da inviare all'aggiudicatario entro un mese dalla scadenza del primo anno, per un ulteriore periodo contrattuale di **12 (dodici) mesi**, alle medesime condizioni contrattuali.

5.2. L'eventuale rinnovo sarà pertanto accettato da entrambe le parti, agli stessi patti e condizioni del presente affidamento, fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di revisione dei prezzi.

5.3. Il soggetto aggiudicatario, alla scadenza dell'affidamento, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente al lo scopo di garantire la continuità del servizio e si obbliga pertanto alla proroga dello stesso per ulteriori **3 (tre) mesi** agli stessi patti e condizioni.

5.4. L'appalto sarà legato alla durata contrattuale e una volta decorso il termine temporale, si riterrà concluso l'affidamento, salvo eventuali proroghe così come sopra specificato.

5.4. L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 3 lett b) dell'art.95 del D.lgs. 50/2016 ovvero individuando l'operatore economico sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

5.5. L'offerta dei partecipanti all'appalto dovrà essere formulata mediante la compilazione della "SCHEMA DICHIARAZIONE OFFERTA" allegata ai documenti di gara, indicando la percentuale di ribasso da applicarsi sul prezzo a base di gara.

5.6. L'appalto è stipulato interamente a misura ai sensi dell'articolo 3, lett. eeeee) del Codice dei contratti nonché dell'art. 43 comma 7 del DPR n.207/2010.

5.7. Si evidenzia che ai sensi dell'art. 32, comma 9, per la stipula contrattuale, si applicherà il termine dilatorio di 35 gg. dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace. *In caso d'urgenza, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13 del D. Lgs 50/2016, l'inizio delle prestazioni potrà essere disposto anche nelle more contrattuali non appena divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva dell'appalto.*

5.8. In caso di gravi mancanze da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, ACEA avrà facoltà di recedere immediatamente dal contratto senza che questi abbia a vantare alcun diritto o danno.

5.9. E' facoltà della Stazione Appaltante ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento e/o una diminuzione delle prestazioni di 1/5 dell'importo contrattuale (c.d. quinto d'obbligo), agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, ovvero, previa istanza dell'aggiudicatario, ad eventuali condizioni migliorative senza che lo stesso possa avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo concernente le prestazioni svolte.

#### **ART. 6 CLAUSOLA SOCIALE**

6.1. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra ACEA Pinerolese Industriale SpA ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunto dall'affidatario.

#### **ART. 7 IMPORTO DEL SERVIZIO**

7.1. L'ammontare del Servizio è preventivato in complessivi € **52.085,00** (cinquantaduemila ottantacinque/00), oltre l'I.V.A., per tutta la durata dell'appalto, indicativamente con decorrenza dal **01/04/2017 al 31/03/2018**.

7.2. Per le prestazioni che vi sono soggette, l'I.V.A. sarà corrisposta secondo l'aliquota prevista dalla legge.

7.3. **Il valore complessivo dell'appalto**, nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della **facoltà di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi** ovvero dal **01/04/2018 al 31/03/2019**, è pari ad € **104.170,00** (centoquattromila centosettanta/00) oltre l'I.V.A.

7.4. **Il valore complessivo dell'appalto**, nel caso in cui la Stazione Appaltante si avvalga della **facoltà di rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi e della facoltà di proroga per ulteriori 3 (tre) mesi** è pari all'importo massimo di € **117.191,00** (centodiciasettemila centonovantuno/00) oltre l'I.V.A.

7.5. L'operatore economico sulla base dei prezzi unitari sopra esposti, con l'applicazione del ribasso unitario offerto approva integralmente tutte le disposizioni previste dal presente Capitolato d'Oneri e Prestazionale, accentando lo svolgimento del servizio nei termini e modalità esposte nell'art. 2 precedentemente descritto.

7.6. **Per la tipologia del servizio non sono previsti oneri di riduzione/eliminazione delle interferenze, pertanto pari ad € 0,00**

7.7. L'appaltatore dovrà comunque rispettare e firmare per accettazione in sede di aggiudicazione dell'appalto l'allegato 01 trasmissione dei rischi della Stazione Appaltante e allegato 02 rischi impresa, sarà cura della Stazione Appaltante trasmettere in fase di aggiudicazione dell'appalto tali allegati.

## **ART. 8 CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PAGAMENTI**

8.1. Tutte le prestazioni sono soggette a rendicontazione contabile con le modalità e le norme che regolano la contabilità della Società committente e delle condizioni indicate nel Capitolato d'oneri e prestazionale e nel successivo contratto d'appalto.

8.2. Il servizio è contabilizzato a misura.

8.3. L'aggiudicatario dovrà presentare la rendicontazione dei servizi prestati con cadenza mensile.

8.4. Le prestazioni saranno pagate pertanto a stati di avanzamento mensile previo accertamento della regolarità della prestazione da parte del Direttore dell'esecuzione del servizio.

8.5. Le rate di acconto saranno emesse ogni qualvolta l'importo contabilizzato, sia superiore a 1.000,00 Euro (IVA esclusa).

8.6. Il Direttore dell'esecuzione del servizio, redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve recare la dicitura: «attività a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura.

8.7. Il Responsabile del Procedimento emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del d.P.R. n. 207 del 2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento delle prestazioni di cui al precedente articolo.

8.8. L'emissione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento autorizza l'Appaltatore ad emettere fattura.

8.9. Il pagamento di ciascuna fattura avverrà, così come previsto dall'art. 4, comma 4 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 192/2012, entro 30 giorni fine mese data fattura, previo rilascio dell'Attestazione di regolare esecuzione o documento analogo in corso di svolgimento del servizio da parte del Direttore dell'esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 102 del Codice dei contratti.

8.10. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo la stipula del Contratto.

Ciascuna fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, dovrà essere intestata a:

**Acea Pinerolese Industriale S.p.A. (C.F. 05059960012)**

**Via Vigone 42 – 10064 Pinerolo (TO)**

dovrà riportare il riferimento al presente Contratto, oggetto dell'appalto, numero CIG, codice IBAN completo e l'elenco dei vari rapporti tecnici portati a termine nei mesi di riferimento (rapporti in precedenza emessi e comunicati al Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro 3 giorni lavorativi dall'intervento).

8.11. Prima della liquidazione della fattura la Società committente, tramite il direttore dell'esecuzione del Contratto, verificherà la regolarità contributiva tramite acquisizione del DURC, verificherà il pagamento di eventuali subappaltatori tramite acquisizione delle fatture quietanzate e procederà, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00 (Iva inclusa), a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

8.12. All'aggiudicatario, verrà corrisposta la liquidazione finale a seguito dell'approvazione da parte del Responsabile del Procedimento, del certificato di regolare esecuzione, redatto entro 6 mesi dalla data di ultimazione del servizio.

#### **ART.9 CORRISPONDENZA E QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI**

9.1. Ogni prestazione dovrà sempre essere eseguita nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti in materia ambientale-edilizia-antinfortunistica e secondo le migliori regole dell'arte e di prassi applicabili.

9.2. L'appaltatore e il personale a vario titolo impiegato dovranno conformarsi alla massima diligenza e professionalità nell'adempimento dei propri obblighi e mansioni. Trova sempre applicazione l'art. 1374 del codice civile (il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità).

9.3. Acea Pinerolese Industriale SpA avrà la facoltà di rifiutare in qualunque tempo le prestazioni che non abbiano i requisiti prescritti, che presentino insufficienze, abbiano subito alterazioni o che per qualsiasi causa non risultassero conformi alle condizioni contrattuali ed alle norme vigenti. In tal evenienza l'appaltatore dovrà provvedere a proprie spese alla sostituzione-rifacimento della prestazione (o della parte) rifiutata con la massima celerità e immediatezza; ove ciò non avvenga ACEA, potrà provvedere direttamente a spese dell'aggiudicatario, a carico del quale resterà anche qualsiasi altro danno e onere derivante dall'inadempienza.

9.4. In fase esecutiva le prestazioni potranno risultare anche profondamente diverse oltretutto ripartite e articolate, in ragione delle reali necessità operative che emergeranno nel corso del contratto, anche in vari e molteplici interventi di piccola entità. Le suddette previsioni sono pertanto da ritenersi unicamente orientative della possibile valenza complessiva dell'appalto siccome all'atto pratico potranno risultare anche del tutto diverse senza che l'appaltatore in ragione di ciò possa trarre pretese risarcitorie di sorta oltre alla semplice contabilizzazione "a misura" delle prestazioni regolarmente eseguite nel rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte.

9.5. La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre espletare tutto quanto previsto dagli artt. 17, 28 e 35 del D.Lgs n. 81/08, adempimenti che essendo non delegabili dovranno essere fatti propri e quindi accettati e controfirmati da parte del datore di lavoro.

9.6. Eventuali integrazioni, modifiche, sostituzioni ecc. che si rendessero necessarie apportare agli elaborati di cui sopra, opportunamente giustificati dall'Ente appaltante, restano a carico dell'aggiudicatario senza che ciò comporti ulteriori oneri aggiuntivi per la stazione appaltante

9.7. La pianificazione di tutte le prestazioni sanitarie oggetto dell'appalto, sono di regola stabilite di comune accordo tra le parti.

**Stante la fattispecie dell'appalto, in fase esecutiva del servizio le prestazioni potranno risultare anche profondamente diverse, pertanto in ragione di situazioni d'urgenza o in base a programmi sanitari che richiedano prestazioni specifiche, la Stazione Appaltante avrà piena facoltà di rivolgersi ad un'ulteriore professionista senza che l'appaltatore in ragione di ciò possa trarre pretese risarcitorie di sorta oltre alla semplice contabilizzazione "a misura" delle prestazioni regolarmente eseguite nel rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte.**

## **ART. 10 PERSONALE IMPIEGATO PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO**

10.1. La ditta appaltatrice assicurerà il servizio esclusivamente mediante l'impiego di personale idoneo in numero adeguato alle necessità; a tale scopo la stessa dovrà produrre all'Azienda appaltante, in sede di offerta, un elenco nominativo del personale impiegato nella gestione dei Servizi oggetto del presente capitolato da aggiornare di volta in volta in caso di variazioni.

10.2. Il personale che a qualsiasi titolo presterà la sua attività nell'ambito dell'organizzazione della ditta non avrà, sotto alcun profilo, rapporti con l'Azienda committente.

10.3. Nell'ipotesi che uno o più persone dedicate al servizio, durante il periodo contrattuale, debba essere sostituito l'appaltatore dovrà comunicare all'Azienda almeno 10 (dieci) giorni prima dell'entrata in servizio i nuovi nominativi, indicando la competenza professionale e le certificazioni specifiche possedute.

## **ART.11 INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI MEDICO COMPETENTE.**

11.1. La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo dei soggetti proposti dalla stessa rispettivamente all'espletamento di ogni attività connessa alla figura **di "medico competente" allegando i curricula vitae dai quali si evinca la professionalità degli stessi e l'esperienza acquisita da ciascuno nel settore di competenza.**

11.2. I tecnici incaricati dalla Ditta aggiudicataria dovranno allegare apposita dichiarazione di accettazione alla nomina di responsabili dei servizi di competenza sopracitati.

11.3. Nel caso in cui uno o più soggetti proposti dalla Ditta aggiudicataria, non siano ritenuti idonei, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, per motivi collegati all'esperienza maturata nei settori di competenza, questi dovranno essere sostituiti con altri soggetti e successivamente, se accettati, designati dal datore di lavoro quale "medico competente".

## **ART. 12 DATI FORNITI DALLA STAZIONE APPALTANTE**

12.1. Al fine di una corretta ed equa valutazione dell'offerta che la Ditta andrà a fare, si ritiene doveroso elencare, il numero indicativo dei controlli sanitari, ovvero pari a circa **500controlli/anno** .

(tale dato può comunque variare in caso di nuove assunzioni o visite occasionali ritenute indispensabili, pertanto puramente dato indicativo, in fase di aggiudicazione verrà consegnato all'affidatario del servizio l'elenco dipendenti sottoposti a controlli sanitari)

## **ART.13 REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE**

**(Documentazione da inserire nella BUSTA A, a pena di esclusione se non presentata e sottoscritta dal Legale Rappresentante o procuratore o persona munita di poteri di rappresentanza), tale dicitura "BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" dovrà essere indicata all'esterno della stessa.**

13.1 La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo sarà considerata mancanza di prova dei requisiti richiesti e darà diritto alla stazione appaltante di risolvere il rapporto per colpa dell'Impresa per gravi inadempimenti contrattuali.

### **13.2. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:**

- **ELENCO NOMINATIVI IMPIEGATI PER L'APPALTO**

E' richiesto obbligatoriamente di allegare all'istanza di partecipazione alla procedura negoziata, l'elenco dei nominativi impiegati per l'appalto, dovranno quindi essere indicati i nominativi del personale dipendente certificato che verrà impiegato, nel servizio oggetto dell'appalto. (si allega a tal proposito modello da compilare)

- **ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE PRESSO LA C.C.I.A.A.**

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per l'esercizio dell'attività oggetto del presente avviso. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, per l'esercizio dell'attività oggetto dell'avviso, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente - **(articolo 83, comma 1, lettera a) e comma 3 del d.lgs. 50/2016);**

### **13.3. REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA:**

- **IDONEA REFERENZA BANCARIA**

Almeno una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestante la correttezza e la puntualità nell'adempimento degli impegni assunti dall'operatore economico con l'istituto o intermediario, l'assenza di situazioni passive e la capacità economica e finanziaria dell'Operatore economico sotto i profili della solidità economica, patrimoniale, finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal presente avviso - **(articolo 86, comma 4, e allegato XVII parte prima lettera a) del d.lgs. 50/2016);**

### **13.4. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE:**

- **SERVIZI ANALOGHI**

Di aver eseguito negli ultimi tre anni (dal 01/02/2014 al 31/01/2017) servizi analoghi a quelli oggetto del presente avviso per un importo complessivo non inferiore a € 52.085,00 (Euro cinquantaduemila ottantacinque /00) IVA esclusa - **(articolo 83, comma 1, lettera c) e comma 6, art. 86, comma 5, e allegato XVII parte seconda lettera a), punto ii), del d.lgs. 50/2016);**

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 50/2016, i requisiti di cui al presente articolo 11 devono essere posseduti in proprio da ciascuna impresa ad eccezione dell'art. 11.9, che può essere soddisfatto dall'RTI in tali misure, la ditta mandataria dovrà ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota maggioritaria del servizio, rispetto alle altre singole mandanti, pari almeno al 60%.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, si richiama per tutto quanto non espressamente indicato sui Raggruppamenti Temporanei d'Impresa l'art. 48 del D.lgs 50/2016.

L'aggiudicazione definitiva è quindi subordinata alla verifica di tali requisiti, a tale scopo la stazione appaltante può, altresì, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del D.lgs 50/2016, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, nonché

all'impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87 del D.Lgs 50/2016.

- **SEDE AMBULATORIALE**

Nell'ambito del servizio di sorveglianza sanitaria, deve essere garantito dall'Operatore Economico partecipante la disponibilità, nel caso in cui si rendesse necessario, di effettuare visite mediche fuori dalla sede competente in cui ha luogo ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA, ovvero di una **sede ambulatoriale facilmente raggiungibile anche con mezzi di trasporto pubblico, che non disti più di 10 Km di percorso dalla sede stessa di ACEA P.I. SPA. sita in Via Vigone 42 – Pinerolo (TO).** Tale sede dovrà disporre di idonei locali destinati ad ambulatori, conformi alle normative specifiche.

#### **ART.14 CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA**

14.1. Il presente appalto verrà aggiudicato con il  *criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*, ai sensi del comma 3 lett b) dell'art.95 del D.lgs. 50/2016 ovvero individuando l'operatore economico sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, si richiede a tal proposito all'Operatore Economico partecipante di inserire all'interno della **BUSTA B - OFFERTA TECNICA**, ai fini della valutazione dei requisiti tecnici richiesti, quanto sotto riportato; **(a pena di esclusione se non presentata in sede di gara e sottoscritta dal Legale Rappresentante o procuratore o persona munita di poteri di rappresentanza)**

**Tale dicitura (BUSTA B - OFFERTA TECNICA) dovrà essere indicata all'esterno della stessa e dovrà contenere al suo interno;**

- La copia del corrispondente capitolato d'oneri prestazionale, integro e completo, **sottoscritto in ogni pagina** in segno di avvenuta presa visione di tutte le condizioni ivi contenute. **(non verrà attribuito punteggio);**
- Una relazione tecnica (*tale relazione non dovrà superare tassativamente le 5 pagine e dovrà essere stilata in carattere Times New Roman 12*) che dovrà indicare il possesso dei requisiti di valutazione tecnica, suddivisa negli articoli sotto elencati, a cui verranno assegnati i seguenti sub-criteri come da successiva tabella.

**Si sottolinea che la relazione dovrà essere firmata per esteso nell'ultima pagina dal legale rappresentante della società, seguita dall'indicazione di tutti i dati per la corretta individuazione della società (denominazione e ragione sociale, sede, partita I.V.A. e codice fiscale).**

#### **Oggetto della relazione:**

Relazione Tecnica a comprova dei requisiti di valutazione tecnica richiesti in sede di gara per l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e nomina del medico competente per il periodo dal 01/04/2017 al 31/03/2018 (con opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi ed eventuali 3 mesi di proroga tecnica)

#### **Articolo 1**

*Descrizione attività professionale svolta ed anni di esperienza maturati nel settore come Medico Competente.*

(descrizione)

#### **Articolo 2**

*Attività svolta negli ultimi cinque anni come Medico Competente presso Enti Pubblici.*

(descrizione)

#### **Articolo 3**

*Descrizione strumentazione utilizzata.*

( in tale articolo è opportuno indicare i tempi di taratura che vengono effettuati sulla strumentazione utilizzata, si deve garantire una minima strumentazione tecnica, così da poter assicurare le seguenti prestazioni: eseguire i prelievi necessari ed essere quindi dotato della strumentazione indispensabile per poterli effettuare, eseguire controlli spirometrici, audiometrici, visite ergoftalmologiche, alcoltest, narcotest, E.C.G)

(descrizione)

#### **Articolo 4**

*Tempo dedicato ad ogni visita/esame/accertamento.*

(descrizione)

#### **Articolo 5**

*Corsi di formazione /titoli formativi posseduti.*

(con l'indicazione dei corsi di Educazione Continua in Medicina sostenuti – ECM, attività di docenza, o altri titoli formativi nel campo della sicurezza, corsi di primo soccorso in BLS-BLS)

(descrizione)

#### **Articolo 6**

*Specializzazione in Medicina del Lavoro – Specializzazione in Medicina Legale.*

(descrizione)

<b>ELEMENTO TECNICO: punteggio massimo 60 punti</b>
-----------------------------------------------------

In attinenza alla relazione tecnica, sarà effettuata la valutazione sulla base dei seguenti sub-criteri:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>
<b>OFFERTA TECNICA (qualità tecnica del servizio)</b>	<b>DA 0 A 60 PUNTI</b>
<b>A.1 – Anni di esperienza maturati nel settore come Medico Competente.</b>	<b>MIN 0 MAX 10 punti</b>
<i>Da 1 a 2 anni di esperienza</i>	Punti 0
<i>Da 3 a 5 anni di esperienza</i>	Punti 3
<i>Da 6 a 15 anni di esperienza</i>	Punti 5

<i>Oltre 16 anni di esperienza</i>	Punti 10
<b>A.2 - Attività svolta come Medico Competente presso Enti Pubblici negli ultimi 5 anni dalla data di spedizione della lettera di invito</b>	<b>MIN 0 MAX 10 punti</b>
<i>N°1 ente pubblico in cui si è svolta attività come Medico Competente</i>	Punti 0
<i>Da 2 a 5 enti pubblici in cui si è svolta attività come Medico Competente</i>	Punti 3
<i>Da 6 a 10 enti pubblici in cui si è svolta attività come Medico Competente</i>	Punti 5
<i>Oltre i 10 enti pubblici in cui si è svolta attività come Medico Competente</i>	Punti 10
<b>A.3 - Descrizione strumentazione utilizzata (Strumentazione tecnica per poter effettuare le prestazioni minime richieste per l'espletamento del servizio);</b>	<b>MIN 5 MAX 10 punti</b>
<i>eseguire i prelievi del sangue, prelievi urine per urinocultura, eseguire controlli spirometrici, audiometrici, visite ergoftalmologiche, E.C.G.</i>	Punti 5
<i>Strumentazioni aggiuntive (inerenti il tipo di servizio da svolgere)</i>	Punti 10
<u>Nota: non verranno valutate le offerte tecniche che non dispongono del requisito minimo richiesto inerente la strumentazione tecnica come riportato da precedente art.2.1.</u>	
<b>A.4 – Tempo dedicato ad ogni visita/esame/accertamento</b>	<b>MIN 3 MAX 10 punti</b>
<i>Se di durata inferiore a 10 minuti</i>	Punti 3
<i>Se di durata compresa tra 10 minuti ma inferiore a 30 minuti</i>	Punti 5
<i>Se di durata superiore ai 30 minuti</i>	Punti 10
<b>A.5 – Corsi di formazione/titoli formativi posseduti.</b>	<b>MIN 3 MAX 10 punti</b>
<i>Corsi di Educazione Continua in Medicina sostenuti nell'ultimo triennio – ECM</i>	Punti 3
<i>Oltre a corsi ECM, corsi di primo soccorso in BLS-BLSLSD.</i>	Punti 5
<i>Ulteriori corsi o titoli formativi aggiuntivi, oltre i corsi ECM e BLS-BLSLSD, inerenti</i>	

<i>l'attività del medico competente.</i>	Punti 10
<b>A.6 – Specializzazione in Medicina del Lavoro – Specializzazione in Medicina Legale.</b>	<b>MIN 3 MAX 10 punti</b>
<i>Solo Specializzazione in Medicina del Lavoro</i>	Punti 3
<i>Solo Specializzazione in Medicina Legale</i>	Punti 5
<i>Specializzazione in Medicina del Lavoro e Legale</i>	Punti 10

**Il punteggio tecnico finale (PTF) sarà quindi costituito dalla valutazione dei seguenti sub-criteri:**

$$\mathbf{P.T.F. = ( A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5 + A.6)}$$

Nessun elemento di natura economico-finanziaria deve emergere dalla relazione tecnica.

**SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI.** Qualora l'operatore economico partecipante abbia dichiarato in sede di gara che non intende autorizzare l'accesso a parti dell'offerta tecnica, all'interno della presente Busta B deve inserire una ulteriore busta denominata "SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI" contenente la dichiarazione con la quale si specifica quali tra le informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza, ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett a) del D.Lgs 50/2016 e art. 83 comma 5 medesimo Decreto.

**ELEMENTO ECONOMICO: punteggio massimo 40 punti**

**In attinenza all'OFFERTA ECONOMICA, sarà effettuata la seguente valutazione:**

<u>OFFERTA ECONOMICA</u>	<u>PUNTEGGIO MASSIMO</u>
Importo a base d'asta € 52.085,00 (Non sono ammesse offerte in aumento, verranno escluse automaticamente dalla procedura di gara)	<u>40 PUNTI</u>
<p>Il maggior punteggio (punti 40) verrà attribuito all'operatore economico partecipante che avrà offerto il maggior ribasso percentuale, fatto salvo quanto disposto per le offerte anomale. Per le altre offerte il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:</p> <p><b>P.E.F. = Rib i/Rib Max*40</b></p> <p><b>Dove:</b></p> <p><b>P.E.F.</b> = <b>Punteggio Economico Finale relativo all'offerta in esame</b>  <b>Rib_Max</b> = <b>Ribasso massimo tra quelli offerti</b>  <b>Rib_i</b> = <b>Ribasso offerto dal Concorrente in esame</b></p>	

**VALUTAZIONE FINALE ATTRIBUITA** costituita da: P.T.F. + P.E.F. = V.F.A.

Punteggio tecnico finale + Punteggio Offerta Economica = **Valutazione finale attribuita**

#### **ART. 15 NORME VINCOLANTI LO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO**

15.1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- il presente Capitolato d'Oneri Prestazionale;
- elaborati rischi aziendali;
- Il codice etico ACEA consultabile sul sito [www.aceapinerolese.it](http://www.aceapinerolese.it).

15.2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs 50/2016;
- il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile e non abrogato;
- le vigenti norme in materia di sicurezza nonché di salute e sicurezza dei lavoratori, e in particolare il D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

15.3. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti o che saranno emanate in pendenza del contratto dalle autorità statali, regionali, provinciali e comunali, nonché tutte le disposizioni emanate da enti pubblici che abbiano autorità in materia (enti previdenziali, enti ispettivi, ecc.).

Si richiamano, in particolare, le norme relative alla lotta contro la delinquenza mafiosa.

15.4. L'Appaltatore sarà inoltre tenuto all'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in vigore in materia ambientale o che potranno venire emanati dalle competenti Autorità anche dopo la stipulazione del contratto.

In modo particolare si fa riferimento a quanto disposto dalle seguenti normative:

- D.lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- D.M. n. 406 del 25/11/1998 e s.m.i.;
- D.M. Ambiente del 17/12/2009 e s.m.i.;

L'Appaltatore, nella formulazione della propria offerta, ha tenuto conto di tutti gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nei luoghi dove devono essere eseguite le prestazioni.

#### **ART. 16 PERDITA O FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

16.1. In caso di morte o fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore si applicano le norme previste al riguardo rispettivamente dagli Artt. 1674 -1675 del Codice Civile e dalla vigente normativa in materia.

16.2. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione recesso del contratto ai sensi dell'art. 108 e 88 comma 4 ter, del Codice appalti, la Stazione appaltante si avvale altresì, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del D.lgs. 50/2016. *Pertanto, in tali evenienze, la Stazione appaltante evidenzia sin da ora che, per la prosecuzione dell'appalto intende avvalersi della facoltà di interpello di cui al comma 1 del predetto art 110 del D.lgs. 50/2016.*

## **ART. 17 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE, DOMICILIO E DIREZIONE TECNICA**

17.1. L'appaltatore per ogni effetto dell'appalto elegge il proprio domicilio nel Comune di Pinerolo presso il seguente indirizzo: Via Vigone 42 -10064 Pinerolo (To) , presso il Direttore dell'Esecuzione del contratto il Dott. Roberto Malenotti.

17.2. A tale domicilio si intendono virtualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dall'appalto. Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

17.3. L'Impresa dovrà fornire ad Acea Pinerolese Industriale SpA, il recapito telefonico presso il quale sarà possibile, in qualsiasi momento, far pervenire ogni richiesta alla stessa. L'appaltatore dovrà altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto o a saldo. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di Ditte individuali, mediante Certificato della Camera di Commercio e, nel caso di Società, mediante appositi atti legali (atto costitutivo, statuto, delibera di assemblea, certificato del competente Tribunale, procura notarile). Tale persona dovrà, qualora sia diversa da quelle tenute alla presentazione, comunque presentare idonea documentazione antimafia; dovrà presentare la detta documentazione prima di riscuotere, ricevere o quietanzare.

17.4. La cessazione o decadenza dall'incarico delle persone designate a riscuotere, ricevere o quietanzare, per qualsiasi causa avvenga, anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, dovrà essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi alla Stazione Appaltante stessa per pagamenti effettuati a persone non più autorizzate a riscuotere.

17.5. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine dell'appalto e ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamento. L'appaltatore è comunque in ogni caso responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detto soggetto, nonché della malafede o della frode nella somministrazione e nello svolgimento dell'appalto da parte del proprio personale.

## **ART. 18 DIREZIONE E CONTROLLO DELL'APPALTO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE**

18.1. ACEA, nominerà un tecnico responsabile per sovrintendere alla gestione del servizio, ai controlli e alla contabilizzazione delle prestazioni, che dovrà esaminare ogni elemento utile alla valutazione del corretto adempimento degli obblighi contrattuali assunti. Il tecnico predetto, che assumerà il ruolo di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, qualora l'Impresa non osserverà le condizioni previste dal presente contratto, inviterà l'Impresa stessa ad adempiervi entro un termine perentorio, alla scadenza della quale, in caso di mancato adempimento, provvederà a eseguire le prestazioni in danno all'Impresa, oltre all'applicazione delle penalità previste.

18.2. La ditta appaltatrice dovrà assicurare all'uopo tutta la collaborazione necessaria, fornendo se del caso ogni chiarimento e documentazione richiesta.

Nello svolgimento del suo compito può essere coadiuvato da assistenti e opera in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture con verifiche, controlli e disposizioni mediante Ordini di Servizio interloquendo in via esclusiva con l'appaltatore e redigendo altresì gli atti di competenza necessari al regolare andamento e svolgimento dell'appalto.

18.3. L'eventuale inosservanza degli obblighi contrattuali è accertata dal succitato Responsabile mediante apposito verbale, che verrà notificato all'Appaltatore. L'Appaltatore potrà produrre le sue deduzioni entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica; trascorso inutilmente questo tempo o nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute accettabili saranno applicate le penalità previste dal presente Capitolato a scalare dalla prima contabilità utile. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione.

18.4. I controlli e le disposizioni del Direttore Esecuzione Contratto (D.E.C.) non esimono l'appaltatore da obblighi e responsabilità inerenti alla conduzione dell'appalto, la buona riuscita delle prestazioni, la loro rispondenza contrattuale, l'adeguatezza delle misure antinfortunistiche, né da quelle a esso incombenti da leggi e norme vigenti.

18.5. L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla D.E.C. per tutte le necessità, indicazioni e prescrizioni tecniche che gli potessero occorrere. Nell'eventuale mancanza di qualche indicazione o in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali, l'Appaltatore sarà tenuto a richiedere tempestivamente alla D.E.C. le opportune istruzioni in merito. In caso contrario, a richiesta della D.E.C., esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

18.6. E' salva la facoltà dell'Appaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve nei modi prescritti.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della D.E.C. dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme contrattuali e del presente Capitolato d'Oneri Prestazionale di appalto. L'Appaltatore non potrà mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione sotto pena dell'esecuzione d'ufficio, con addebito della maggior spesa che la Società Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni contrattuali. Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito all'ordine impartitogli. Il D.E.C. riferisce costantemente al Responsabile del procedimento che assicura in ciascuna fase dell'appalto il controllo sull'intervento per conto del Committente.

#### **ART. 19 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE - RECESSO**

19.1. La Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il Contratto, nei casi e con le procedure di cui all'art. 108 del codice dei contratti, quando l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso la Stazione appaltante ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

19.2. In ogni caso si conviene che la Stazione appaltante senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da annunciarsi all'Appaltatore con formale comunicazione (provvedimento del Direttore Generale di ACEA), nei seguenti casi:

- impiego di personale non regolarmente assunto (nelle forme previste dalla vigente normativa in materia) o nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione dell'appalto;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione;
- qualora anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall'Appaltatore in sede di gara risultasse non veritiera in fase di verifica durante l'esecuzione del Contratto;
- arbitrario abbandono o sospensione di tutto o parte del lavoro oggetto del Contratto da parte dell'Appaltatore, per motivi non dovuti a cause di forza maggiore; rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare l'espletamento del lavoro nei termini previsti dal programma;
- associazione in partecipazione, cessione (anche parziale) a terzi del presente Contratto, cessione del credito non autorizzato;
- avvio a carico dell'Appaltatore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento dei beni;

- subappalto non espressamente e preventivamente autorizzato dalla Stazione appaltante;
- mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 10 giorni nel caso in cui la Stazione appaltante provveda all'escussione anche parziale della stessa;
- quando non vengano rispettati gli obblighi di riservatezza e al venir meno degli obblighi assicurativi;
- revoca delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento dell'appalto;
- malafede, frode o negligenza nell'esecuzione del lavoro, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario con la Stazione appaltante;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'appalto;
- in caso di azione giudiziaria esercitata da terzi contro l'Amministrazione, per cause determinate da responsabilità dell'Appaltatore;
- qualora, a fronte di specifica richiesta, l'Appaltatore non esibisca il "Libro Unico del Lavoro" di cui al D.L. n. 112/2008 come convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 e/o l' "Elenco Riepilogativo Mensile del Personale Occupato";
- ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento;
- ogni altra causa definita nel presente Capitolato d'Oneri e Prestazionale.

19.3. In caso di risoluzione del Contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

19.4. Ai sensi dell'art. 110 del Codice dei contratti la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per il completamento dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Resta inoltre inteso che nel caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto e definite dal Contratto stesso ed in ogni documento di riferimento, salve diverse previsioni contenute nel presente Contratto, la Stazione appaltante potrà intimare l'Appaltatore ad adempiere nel termine di quindici giorni ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del cod. civ. scaduto il quale il Contratto si intende risolto.

In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli articoli 1453 e seguenti del cod. civ.

19.5. In ogni caso di risoluzione del Contratto o di mancato inizio dell'appalto per cause imputabili all'Appaltatore e conseguente risoluzione del rapporto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà eventualmente di ricorrere a terzi, salvo il risarcimento del danno e degli eventuali maggiori oneri da richiedere all'Appaltatore.

L'intervenuta risoluzione del Contratto non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento i servizi ordinati in essere alla data in cui è dichiarata la suddetta risoluzione.

19.6. L'Appaltatore ha diritto alla risoluzione del Contratto: in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile al medesimo Appaltatore, secondo il disposto dell'art. 1672 del cod. civ.; nel caso in cui la Stazione appaltante richieda aumenti o diminuzioni dell'oggetto del Contratto oltre i limiti di legge.

19.7. Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

La Stazione appaltante ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un

provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

In ogni caso, la Stazione appaltante potrà recedere dal Contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

La Stazione appaltante può risolvere il Contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del Codice dei contratti.

La Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di motivazione, può recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto stesso.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene annunciato all'Appaltatore con formale comunicazione; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso l'Appaltatore è tenuto a cessare l'esecuzione dei lavori.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione appaltante.

In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, e dei materiali utili esistenti in cantiere, secondo il corrispettivo e le condizioni di Contratto, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite ai sensi dell'articolo 109 del Codice dei Contratti.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

#### 19.8. Recesso per giusta causa:

In caso di sopravvenienze normative interessanti la Stazione appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione dell'appalto, la stessa Stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da annunciarsi all'Appaltatore con formale comunicazione.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

## ART. 20 - PENALI

20.1. Nei casi di mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore e/o del Medico Competente, di uno qualunque degli obblighi di cui agli articoli 2, 9, 10, 11, 13 del presente capitolato o di uno qualunque degli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale pari ad **Euro 250,00 (duecentocinquanta/00)**, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere, per le fattispecie più gravi o ripetute, alla risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 19.

20.2. In caso di mancato rispetto da parte del Medico Competente, per fatto a questi imputabile, del calendario degli accertamenti sanitari fissato dalla Stazione Appaltante in fase di esecuzione del servizio, si applicherà una penale di **Euro 150,00 (centocinquanta/00)**. Se tale fatto si verifica più di cinque volte in un anno sarà facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del precedente art. 19.

20.3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da formale contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare proprie controdeduzioni entro 8 (otto) giorni dalla notifica delle contestazioni.

20.4. L'importo delle somme corrispondenti alle penali contestate ed alle spese relative all'eventuale esecuzione in danno verranno trattenute direttamente sull'importo della rata di corrispettivo relativa al mese

durante il quale è avvenuto l'inadempimento e sul deposito cauzionale di cui all'art. 24 che, in tal caso, dovrà essere integralmente e immediatamente ricostituito.

20.5. Ai sensi dell'art. 1382 c.c., si prevede espressamente che in ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la risarcibilità del danno ulteriore.

#### **ART. 21 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO DELL'APPALTATORE**

21.1. Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto dal precedente art. 19, qualora l'impresa appaltatrice ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente appalto, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione all'Appaltatore, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati alla Stazione Appaltante.

21.2. Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni la Stazione Appaltante potrà rivalersi, mediante trattenuta, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia fidejussoria, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

#### **ART. 22 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO**

22.1. In deroga al comma 18 dell'art. 35 del Codice dei contratti, stante le peculiarità dell'appalto in oggetto, si precisa che nella fattispecie non è prevista alcuna anticipazione sul prezzo dell'appalto.

22.2. E' inoltre esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile. In ragione delle caratteristiche dell'appalto, e pure esclusa ogni compensazione prezzi di cui all'ex articolo 106 del Codice dei contratti.

#### **ART. 23 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

23.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

23.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge 136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituirà causa di risoluzione del Contratto d'Appalto.

#### **ART. 24 GARANZIE DA PRESENTARE**

##### **24.1. Cauzione provvisoria**

Ai sensi dell'articolo 93 del D.lgs. 50/2016, per la partecipazione all'appalto è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dell'appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza se esistenti, da prestare al momento della presentazione dell'offerta, con le modalità e alle condizioni di cui alla lettera di invito.

L'importo è da calcolare sui 12 mesi contrattuali ovvero sulla somma di € € **52.085,00** (cinquantaduemila ottantacinque/00).

##### **24.2. Cauzione definitiva**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs.50/2016 è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità definitiva; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese degli interventi da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di 1/5 dell'importo originario.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale tra le Imprese. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto all'operatore economico che segue nella graduatoria.

#### **Riduzione delle garanzie**

Ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, l'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 % per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta

climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti

Ai sensi del comma 1, ultimo periodo, dell'art. 103 del Codice, le sopraindicate riduzioni sono applicabili anche in relazione alla garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento siano in possesso delle certificazioni di cui al c. 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.

In caso di avvalimento, per poter beneficiare della riduzione il requisito della certificazione di qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante ed aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

### **24.3. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore**

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista di avvio dell'esecuzione, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante dalla responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nell'esecuzione dell'appalto. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

***La copertura assicurativa suddetta di cui all' art. 103 del D.lgs. 50/2016 non dovrà essere inferiore all'importo, al netto dell'IVA, di € 500.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 500.000,00 per danni a persone e € 500.000,00 per danni a cose, il tutto senza franchigie di sorta.***

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data del verbale di avvio dell'appalto e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione/verifica conformità definitiva e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dell'appalto risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione/verifica conformità per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione/verifica conformità. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Dlgs.163/2006, e dall'articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA o di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti di cui al presente appalto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo ecc., purché non prendano parte alle specifiche prestazioni formanti oggetto dell'attività dell'Impresa, nonché ditte/enti che lamentassero interruzioni di attività/servizio per effetto di danni arrecati dall'appaltatore. L'Impresa dovrà immediatamente dare notizia alla D.L./D.E.C. di qualunque incidente sorto nello svolgimento dell'appalto.

Indipendentemente dalla copertura assicurativa stipulata, resta comunque stabilito che l'Impresa dovrà rimediare e risarcire tutti i danni provocati a persone o cose in relazione all'esecuzione dell'appalto assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, reclamo, petizione o

procedimento e da tutte le spese relative alla difesa, salvo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o procedimenti siano dovuti a fatti o negligenza della stessa.

L'Impresa dovrà dare comunicazione alla Stazione Appaltante dell'avvenuto o meno risarcimento richiesto specificandone i termini.

In ogni caso l'appaltatore tiene sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

#### **ART. 25 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE**

25.1. Circa i rischi specifici esistenti nelle infrastrutture presso le quali dovrà operare l'Appaltatore si rimanda a quanto contenuto negli elaborati *rischi aziendali*.

25.2. Il servizio dovrà essere eseguito senza eccezione alcuna nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro. L'Impresa si assume pertanto il preciso onere di mantenimento delle condizioni di continua sicurezza e igiene per tutto il periodo occorrente l'esecuzione delle prestazioni. L'appaltatore è tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e in ogni caso è soggetto alle disposizioni che Acea, vorrà impartire.

25.3. L'appaltatore dovrà:

- fornire al personale, oltre a tutte le attrezzature tecniche necessarie per lo svolgimento del servizio, anche tutto l'occorrente per rendere l'attività meno disagiata possibile;
- far rispettare i seguenti divieti ed obblighi:
- divieto di fumare durante il lavoro;
- divieto di assumere cibi e bevande personali durante il lavoro.

L'impresa non può comunque iniziare o continuare i servizi qualora sia in difetto nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza.

25.4. Le gravi e ripetute violazioni dell'elaborato Rischi Aziendali, costituiscono giusta causa di risoluzione di contratto. La stazione appaltante avrà in ogni momento la facoltà di richiedere ispezioni e accertamenti relativamente al rispetto ed all'applicazione delle norme di sicurezza ed igiene del lavoro alle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive od a consulenti di propria fiducia.

#### **ART. 26 SUBBALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

26.1. Vista la tipologia del servizio non è ammesso il subappalto e la cessione del contratto a pena di nullità dello stesso.

#### **ART. 27 RISERVE**

27.1. Le domande ed i reclami dell'Appaltatore debbono essere presentati e inseriti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dagli Art. 190 e 191 del R.G. di cui al DPR 207/2010. Le riserve dell'Appaltatore, e le controdeduzioni del D.L./D.E.C., non avranno effetto interruttivo o sospensivo degli effetti contrattuali.

27.2. Ai sensi dell'art. 191 del regolamento, le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore.

27.3. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che

l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 3, del regolamento. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

27.4. Ai sensi dell'articolo 206, del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico delle prestazioni comporti incrementi rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5 ed il 15 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal medesimo articolo.

#### **ART. 28 CONTROVERSIE**

28.1. Tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa, giuridica ed economica tra l'Amministrazione o D.L./D.E.C. e l'Appaltatore che non siano state definite in via bonaria ai sensi dell'Art. 206 del "Codice Contratti" saranno definite dall'Autorità Giudiziaria competente (foro di Torino).

28.2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

28.3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le attività, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla D.L./D.E.C. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

#### **ART. 29 FORO GIURIDICO COMPETENTE**

29.1. E' esplicitamente esclusa la competenza arbitrale in caso di controversie. Il Foro Giuridico competente è quello di Torino.

#### **ART. 30 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE**

30.1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

- A) le spese contrattuali;
- B) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

30.2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione/di verifica conformità.

30.3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse saranno comunque a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sull'appalto.

30.4. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato s'intendono IVA esclusa. Ai sensi dell'art. 5 del DPR 26/4/1986, n. 131, la presente scrittura è registrabile in caso d'uso.

**ART. 31 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

31.1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della procedura regolata dal presente appalto.

**ART.32 CODICE ETICO**

32.1. L'appaltatore accetta e s'impegna a uniformarsi alle regole e ai principi esposti nel Codice Etico liberamente consultabile sul sito internet della Stazione Appaltante [www.aceapinerolese.it](http://www.aceapinerolese.it).